

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI SEGNALAZIONE DEGLI
ILLECITI (WHISTLEBLOWING)**

Azienda Consorziale Trasporti -ACT-

Adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 1 del 20.06.2023

PREMESSA

Il presente Regolamento sostituisce ogni e qualsiasi precedente disciplina adottata in materia di segnalazione di illeciti nel P.T.P.C.T. di ACT.

DEFINIZIONI

- «Legge», Legge n. 179 del 30/11/2017 e s.m.i. recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”.
- «Ente», Azienda Consorziale Trasporti – ACT.
- «Responsabile», soggetto destinatario della segnalazione, competente a trattarla. In ragione della competenza, tale soggetto può coincidere con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di ACT (R.P.C.T.) o con il Direttore Generale di ACT.
- «Direttiva», Direttiva (Ue) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la “Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione”.
- «Decreto di recepimento», D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, di recepimento della Direttiva predetta, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.
- «Violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità di ACT e che consistono in:
 - 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
 - 2) violazioni del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di ACT (P.T.P.C.T.);
 - 3) violazioni del codice di comportamento di ACT.
- «Trattamento dei dati»: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.
- «Dato personale»: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
- «Dati identificativi»: i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato.
- «A.N.A.C.»: Autorità Nazionale AntiCorruzione.
- «Comportamenti ritorsivi»: qualsiasi misura discriminatoria, atto, omissione, posto in essere nei confronti del whistleblower a causa della segnalazione e che rechi danno a quest’ultimo.

DESTINATARI

Il presente Regolamento si applica ai dipendenti dell’Ente, nonché a coloro che sono legati all’Ente da un rapporto contrattuale di consulenza, collaborazione o di affidamento di lavori, servizi o forniture (a seguire Destinatari).

SCOPO

Il whistleblowing costituisce uno strumento giuridico di tutela per coloro che vogliono segnalare possibili condotte illecite o rispetto alle quali si abbia il ragionevole sospetto o la consapevolezza che integrino illeciti, in violazione della legge, del codice di comportamento, del P.T.C.P.T. di cui hanno avuto testimonianza all’interno del proprio ambiente di lavoro, nell’esercizio delle proprie funzioni.

Il presente Regolamento, ispirato alle indicazioni contenute nella Legge, nella Direttiva e nel Decreto di recepimento, è destinato a guidare i Destinatari che vogliono comunicare le predette condotte illecite e violazioni in totale sicurezza e in maniera confidenziale.

La *ratio* di tale Regolamento è quella di definire gli strumenti e le tutele in materia di segnalazione al fine di evitare che il soggetto, venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del rapporto di lavoro, ometta di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

ESCLUSIONI

Il presente Regolamento non si applica alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di collaborazione/consulenza.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di dati identificativi, di regola vengono archiviate e quindi non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente che segnala illeciti.

Le segnalazioni che, tuttavia, contengono notizie relative a condotte di particolare gravità e il cui contenuto è dettagliato e circostanziato potranno essere comunque sottoposte ad una attenta valutazione.

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Oggetto della segnalazione devono essere comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità di ACT e che consistono in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- 2) violazioni del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di ACT (P.T.P.C.T.);
- 3) violazioni del codice di comportamento di ACT.

La segnalazione deve essere fondata su elementi di fatto precisi e concordanti di cui il soggetto segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, anche in modo casuale.

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE INTERNA

INOLTRO DELLA SEGNALAZIONE AL R.P.C.T.

La segnalazione andrà inoltrata al R.P.C.T. di ACT alternativamente:

1. Avvalendosi della piattaforma informatica dedicata WhistleblowingPA, presente nel sito web dell'Ente al seguente link: <https://consorzioact.whistleblowing.it/>;
2. Avvalendosi del modello (Allegato 1) da trasmettere mediante Raccomandata A/R al seguente indirizzo: Azienda Consorziale Trasporti - ACT, Viale Trento Trieste n. 13, 42124 Reggio Emilia - RISERVATA alla c.a. del R.P.C.T. di ACT.

Entrambi i citati canali sono progettati, realizzati e gestiti in modo sicuro e tale da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

INOLTRO (RESIDUALE) DELLA SEGNALAZIONE AL DIRETTORE GENERALE

Esclusivamente laddove la segnalazione avesse ad oggetto una condotta del R.P.C.T. di ACT, essa andrà inoltrata al Direttore Generale di ACT, avvalendosi del modello (Allegato 2) da trasmettere mediante Raccomandata A/R al seguente indirizzo: Azienda Consorziale Trasporti - ACT, Viale Trento Trieste n. 13, 42124 Reggio Emilia - RISERVATA alla c.a. del Direttore Generale di ACT.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

SECRETAZIONE DEI DATI

All'atto del ricevimento della segnalazione i dati identificativi del segnalante saranno secretati per tutta la durata del procedimento volto ad accertare la fondatezza della segnalazione.

La violazione degli obblighi di riservatezza del segnalante comporta la violazione dei doveri d'ufficio con la conseguente responsabilità disciplinare e irrogazione delle relative sanzioni. La trasmissione della segnalazione a soggetti interni dovrà avvenire sempre previa eliminazione di tutti i riferimenti che consentono di risalire all'identità del segnalante.

TRATTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

AVVISO DI RICEVIMENTO

Entro sette giorni dal ricevimento della segnalazione il Responsabile rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento.

Ad ogni segnalazione pervenuta mediante modalità cartacea sarà assegnato un codice identificativo, composto da numero progressivo seguito dall'anno.

In caso di segnalazione mediante piattaforma informatica dedicata, nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceverà un codice numerico di 16 cifre che dovrà conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del R.P.C.T. e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti.

AVVIO DELL'ISTRUTTORIA

Entro 15 giorni dalla ricezione della segnalazione, il Responsabile avvia l'istruttoria.

Il Responsabile mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni.

Il Responsabile deve, nel rispetto della riservatezza e garantendo l'imparzialità, effettuare ogni attività ritenuta necessaria al fine di valutare la fondatezza della segnalazione, avvalendosi, eventualmente, del supporto e della collaborazione delle competenti strutture aziendali e, all'occorrenza, di eventuali organi di controllo esterni.

Nel caso in cui la segnalazione dovesse risultare fondata, il Responsabile informerà il Consiglio di Amministrazione dell'Ente che provvederà alternativamente o congiuntamente, a seconda della natura dell'illecito, a:

- 1) presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- 2) adottare i provvedimenti opportuni inclusa l'eventuale azione disciplinare;
- 3) decidere in merito ai provvedimenti necessari a tutela dell'Ente.

La segnalazione sarà senz'altro archiviata dal Responsabile nelle seguenti ipotesi:

1. mancanza di interesse all'integrità aziendale;
2. segnalazione del tutto estranea rispetto all'oggetto del presente Regolamento, per la quale il Responsabile è privo di competenze;
3. infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
4. contenuto generico della segnalazione che non consente la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
5. produzione di sola documentazione in assenza di segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
6. mancanza di dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione.

CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA

La procedura deve concludersi entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Un avviso di conclusione del procedimento viene trasmesso al segnalante.

RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

La presente procedura lascia inalterata la responsabilità penale nel caso di segnalazioni calunniose o diffamatorie.

La tutela del whistleblower non trova applicazione in caso di responsabilità penale (calunnia o diffamazione) o civile (danno ingiusto causato da dolo o colpa).

TUTELE PER IL SEGNALANTE

Il Responsabile e i soggetti coinvolti per la trattazione della segnalazione dovranno garantire il rispetto della riservatezza e dell'anonimato del segnalante, adoperandosi affinché coloro che hanno effettuato le segnalazioni non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o comunque di penalizzazioni, dirette o indirette, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, assicurando, quindi, l'adeguata riservatezza di tali soggetti.

L'identità del segnalante non può essere rivelata salvo i casi previsti all'articolo 1 comma 3 della L. 179/2017, in materia di attività giudiziaria.

In particolare, i dati del segnalante dovranno essere trattati dal Responsabile nonché dagli eventuali soggetti coinvolti per la trattazione della segnalazione:

- in osservanza dei criteri di riservatezza;
- in modo lecito e secondo correttezza;
- nel pieno rispetto delle misure minime di sicurezza, custodendo e controllando i dati oggetto di trattamento in modo da evitare rischi anche accidentali, di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito.

La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.

Il segnalante l'illecito non potrà, in ragione di tale segnalazione, essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, il mutamento di mansioni o qualsiasi altra misura distorsiva nei confronti del soggetto segnalante sono nulli ai sensi dell'articolo 2 della Legge.

L'adozione di misure ritenute distorsive nei confronti del segnalante deve essere segnalata all'Autorità Nazionale AntiCorruzione dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

CONSERVAZIONE

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate dal Responsabile per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Al fine di garantire la riservatezza dei dati contenuti nella predetta documentazione, compresa l'identità di eventuali soggetti segnalanti, la loro versione cartacea viene conservata presso la sede dell'Ente, in un armadio chiuso non accessibile a terzi.

PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E DEI MODELLI DI SEGNALAZIONE

ACT provvede a pubblicare sul sito web istituzionale, alla sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Altri Contenuti – Prevenzione della Corruzione" il presente Regolamento, i modelli per le segnalazioni di cui agli Allegati 1 e 2 del presente Regolamento, nonché il link per la segnalazione mediante piattaforma informatica dedicata WhistleblowingPA.

SEGNALAZIONE ESTERNA

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna, avvalendosi del canale di segnalazioni esterne attivato dall'A.N.A.C., se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla legge;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

EFFICACIA

Il presente Regolamento ha efficacia dalla sua approvazione e pubblicazione sul sito web dell'Ente.